



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: P.A.U.R. – CONFERENZA DI SERVIZI - RIFIUTI

TAR Trieste, sez. I, n. 142 del 26.04.2024 : interpretazione norme regionali in conformità al PAUR – legittimo il superamento del dissenso motivato espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi PAUR se valutato e motivato

Le sentenze gemelle in commento si occupano del superamento del dissenso motivato espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi PAUR per la realizzazione ed esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi con la finalità di recupero di un'area precedentemente interessata da attività estrattive ormai cessate.

Il TAR Trieste afferma che eventuali norme regionali che prevedano l'accordo del Comune ai fini del recupero di aree estrattive cessate (come l'art. 9, comma 8 bis, L.R. FVG n. 3/2018), debbono interpretarsi in conformità con il modulo semplificatorio della conferenza di servizi del procedimento PAUR (art. 27 *bis* d. lgs. 152/2006 e art. 14 *ter*, comma 7, L. 241/1990), pena la violazione dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che le norme del TUA possono essere derogate, modificate o abrogate "solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica". Le medesime norme regionali debbono interpretarsi, altresì, in conformità alla normativa regionale rilevante nel caso concreto di *favor* al recupero di aree interessate da attività estrattive cessate.

Conseguentemente, il previsto accordo del Comune non può interpretarsi come un diritto di veto, poiché, così opinando, si vanificherebbero le finalità di recupero delle suddette aree e si opererebbe in contrasto con l'art. 14 *ter*, comma 3, L. 241/90, secondo cui le Amministrazioni ed Enti partecipanti alla conferenza di servizi sono chiamati a rendere la propria determinazione, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Una diversa interpretazione sarebbe peraltro violativa delle disposizioni dell'art. 199, comma 3, lett. g) e dell'art. 208 d. lgs. 152/2006 che attribuiscono alle Regioni – e non ai Comuni - la competenza sulla localizzazione ed approvazione degli impianti di gestione dei rifiuti, la cui attività è qualificata di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, d. lgs. n. 152/2006.

L'eventuale dissenso motivato espresso dal Comune in sede di conferenza di servizi è legittimamente superato laddove, a seguito di suo concreto esame, sia stato motivatamente valutato come non ostativo al rilascio del PAUR all'esito del bilanciamento della prevalenza delle posizioni espresse in conferenza di servizi. Trattasi, invero, di scelta che costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione procedente che, laddove non viziata da illogicità ed irragionevolezza manifesta, è esente dal sindacato del Giudice amministrativo.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ts&nrg=202300333&nomeFile=202400141_01.html&subDir=Provvedimenti

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ts&nrg=202300334&nomeFile=202400142_01.html&subDir=Provvedimenti